



Documento firmato digitalmente



Spett.le **PROVINCIA DI LECCE**
Servizio Politiche di Tutela Ambientale
e Transizione Ecologica
ambiente@cert.provincia.le.it

e p.c. **MACERO SUD di Luigi Chirivì e C. s.a.s.**
macerosudsas@cert.postecert.it

OGGETTO: MACERO SUD di Luigi Chirivì e C. S.a.s. - Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., relativo ad un progetto di ampliamento di un esistente impianto di recupero e smaltimento rifiuti, sito in agro di Soleto, Zona Industriale Galatina-Soleto – **Valutazione Tecnica ARPA Puglia**
Rif.: Indizione Conferenza di Servizi decisoria per il 20/02/2024 (prot. Provincia di Lecce n. 3966/2024 del 30/01/2024 assunta agli atti di ARPA Puglia con prot. n. 5933 del 30/01/2024)

Premesso che con precedente nota prot. ARPA Puglia n. 80450 del 07/12/2023, la scrivente Agenzia ha riportato le conclusioni relative alla verifica di adeguatezza e completezza della documentazione ai sensi del co. 2 dell'art. 27-bis del D. Lgs n. 152/06 e s.m.i., si riportano nel seguito le valutazioni tecniche per gli aspetti di propria specifica competenza.

L'intervento consiste nella variazione sostanziale dell'attività autorizzata, prevedendo l'ampliamento dell'area per una superficie di 10.980 mq (lotti nn. 339, 340, 343, 344) per una nuova superficie complessiva del sito pari a 24.291 mq, ove esercitare l'attività di recupero/smaltimento rifiuti.

L'area oggetto dell'intervento ricade nel territorio comunale di Soleto ed è ubicata nell'agglomerato industriale "Galatina - Soleto" pertinente il Consorzio ASI Lecce (lotti nn. 333, 334, 337 e 338); il sito ricade nella parte Nord-Ovest di Soleto e in quella Nord del territorio comunale di Galatina ed è raggiungibile a mezzo di strada (via Bruxelles) del piano industriale, a sua volta raggiungibile dalla S.P. 362. Catastalmente, l'area è identificata come segue:

- Parte esistente: Foglio 12 p.lle 162, 274;
- Parte in ampliamento: Foglio 12 p.lle 375, 376, 377, 378, 379, 372, 373, 285, 290, 284, 289, 369, 370.

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE - Sia 1 Amb (rev. 0 giugno 2023)

1. Relativamente al par. 3.1 **"Ragionevoli alternative"** (pag. 46), il proponente dichiara che **"ai fini del presente progetto non sono state prese in esame altre valide alternative; l'attuazione della specifica proposta progettuale (ampliamento) richiesta è immediata e richiede minime opere di natura edilizia, impiantistica e/o strutturale."** Non si conviene con quanto dichiarato e si chiede al proponente di effettuare una valutazione della reale necessità dell'intervento proposto, soprattutto alla luce di quanto evidenziato al par. 3.4.8 **"Cumulo con altri progetti"** circa la presenza di altri n. 4 impianti di recupero/smaltimento rifiuti già regolarmente autorizzati nell'agglomerato industriale "Galatina-Soleto", compresa l'alternativa zero ai sensi dell'art. 22 co. 3 lett. d) del D. Lgs. n. 152/2006.
2. Si chiede di eliminare a pag. 55, il riferimento all'abrogato sistema di tracciabilità dei rifiuti SISTRI.
3. Per quanto riguarda i **rifiuti prodotti dall'azienda** il proponente, a pag. 56, riporta un elenco di codici EER diverso da quello indicato a pag. 20 della **"Relazione tecnica"** (Rel 1_Amb - rev. 0 giugno 2023). Si chiede di allineare i due elenchi rendendoli coerenti tra loro.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Lecce

Servizio Territoriale

Via Miglietta, 2 73100 Lecce
Tel. 0832/1810018 Fax 0832/342579
PEC: dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



4. In merito ai **“Possibili impatti in fase di cantiere”** di cui al par. 3.4.4 (pag. 58), si chiede di dettagliare adeguatamente i tempi di attuazione dell’opera (cfr. par. 2.3.2 delle LINEE GUIDA SNPA n. 28/2020) che nel SIA sono genericamente quantificati in *“breve periodo di esecuzione dei lavori”*.
5. Al medesimo par. 3.4.4 (pag. 59), il proponente dichiara che, nel corso delle attività, potrebbe rendersi *“necessario l’allontanamento dei rifiuti da costruzione e demolizione prodotti in cantiere”*; si chiede di meglio dettagliare tutte le tipologie di rifiuti che potranno essere prodotte durante la fase di cantiere, inserendo anche una sezione dedicata (*rifiuti da cantiere* - codici EER e stima dei quantitativi) nelle apposite tabelle di pag. 56 del SIA e di pag. 20 della *“Relazione Tecnica”* (cfr. par. 2.3.2 delle LINEE GUIDA SNPA n. 28/2020).
6. A pag. 59 il proponente dichiara che nel corso della fase di cantiere si avrà la produzione di materiali da scavo per la realizzazione di recinzioni, fondazioni e impianti tecnologici e che gran parte di tali materiali sarà riutilizzata in sito; alla luce di tale intenzione, che questa Agenzia condivide nell’ottica della minimizzazione della produzione di rifiuti e della ottimizzazione della gestione degli stessi sancite dall’art. 179 del TUA, si rappresenta che, a norma dell’art. 24 del DPR 120/2017, trattandosi di una produzione di **terre e rocce da scavo** nell’ambito di un’opera sottoposta a valutazione di impatto ambientale, la sussistenza delle condizioni e dei requisiti di cui all’art. 185 c. 1 lett. c) del TUA, deve essere effettuata in fase di stesura del SIA attraverso la presentazione di un *“Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti”*. Si chiede pertanto al proponente di integrare la documentazione progettuale in tal senso.
7. Fermo restando quanto già chiesto ai precedenti punti 4, 5 e 6 in ordine ai possibili impatti gravanti sulle componenti ambientali in fase di cantiere, si rileva in linea generale l’assenza di valutazioni appropriate afferenti tale fase che, nel caso di specie, annovera molteplici attività di entità rilevante (ad es. scavi e movimenti terra, realizzazione fondazioni, costruzioni fabbricati, asfaltatura piazzali, etc.).
8. Con riferimento ai **“Possibili impatti in fase di esercizio”** di cui al par. 3.4.5, si chiede di integrare l’elenco riportato a pag. 59 con le *“emissioni di polveri in atmosfera”*, alla luce anche delle tipologie di lavorazioni che saranno svolte presso l’impianto (ad es. triturazione rifiuti, stoccaggio in cumuli, movimentazioni, transito mezzi, etc.). Inoltre, si rappresenta la necessità di revisionare anche il successivo paragrafo di pag. 60 *“Emissioni in atmosfera (polveri)”* con una dettagliata stima dell’impatto su tale componente (fattori/sorgenti di emissione, eventuali contaminanti emessi, caratterizzazione qualità dell’aria, etc.), in luogo delle misure di monitoraggio che si intendono attuare, sulle quali sono state comunque formulate delle osservazioni (cfr. punti 40 e 41 del presente parere).
9. Rispetto alla valutazione dell’impatto della **“Produzione di rifiuti”** generato dall’impianto (pag. 60), si rileva che la stessa è generica e non circostanziata; al punto a. del paragrafo si fa riferimento a *“eventuali lavorazioni da svolgere sui rifiuti (selezione e triturazione); si presume una produzione limitata di tali materiali”*, senza riportare alcun dato a supporto (tipologie e quantità di rifiuti da sottoporre a triturazione, selezione nelle due nuove stazioni di selezione meccanica, etc.). Si chiede di fornire una valutazione appropriata della stima di tale impatto.
10. Con riferimento alla **“Produzione di liquami reflui e scarichi idrici”** (pag. 60), il proponente dichiara che *“si potranno avere quantitativi minimi rinvenienti dai pozzetti di raccolta interni al nuovo capannone, all’interno dei quali potranno confluire liquidi sversati accidentalmente.”* Poiché tali liquami dovranno essere gestiti come rifiuti, ai sensi della Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006, si chiede di inserire il relativo codice EER nell’apposita tabella di pag. 56 del SIA e di pag. 20 della *“Relazione Tecnica”*, specificandone le modalità di gestione.
11. A pag. 61 il proponente dichiara che *“redigerà un adeguato documento di valutazione dei rischi ed un piano sulla gestione delle emergenze interne”*. Sul punto occorre precisare che, a norma dell’art. 26-bis della Legge n. 132/2018, il proponente avrebbe già dovuto assolvere l’obbligo di predisposizione di uno specifico **Piano di Emergenza Interno** (PEI) secondo le indicazioni contenute nella circolare del MATTM prot. n. 0001121.21-01-2019. Si chiede pertanto al proponente di chiarire l’avvenuto adempimento a tale obbligo specificando quali criteri gestionali e operativi, indicati nella suddetta Circolare, siano stati adottati. A tal proposito si richiama anche l’Allegato 1 del Decreto del Ministero dell’Interno del 26/07/2022 avente ad oggetto *“Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti”*.
12. In merito all’impatto generato in fase di esercizio sulla **risorsa idrica** (pagg. 65 e 66), si rileva che il proponente preliminarmente, al punto a), dichiara che *“l’acqua per usi igienico-sanitari è fornita direttamente dal gestore*



della pubblica rete acquedottistica a cui lo stabilimento è allacciato; per altri usi quali antincendio, irrigazione aree verdi, lavaggio piazzali ci si avvale dell'acqua del pozzo artesiano ubicato all'interno dello stabilimento produttivo"; al successivo punto b), invece il proponente, nello stimare il fabbisogno idrico dell'impianto, dichiara che lo stesso "è garantito dalla pubblica rete acquedottistica presente nella zona" senza contemplare l'approvvigionamento precedentemente dichiarato da pozzo artesiano. Inoltre, nell'elencare e quantificare i diversi consumi idrici legati all'esercizio dell'impianto, rispetto a quelli annoverati al succitato punto a) (usi igienico-sanitari, antincendio, irrigazione e lavaggio piazzali), il proponente riporta unicamente gli usi igienico-sanitari e il lavaggio delle superfici impermeabilizzate. Alla luce di tali discordanze, si chiede di chiarire le effettive esigenze idriche dell'impianto annoverando tutti i fabbisogni, specificando i relativi metodi di approvvigionamento e stimando i singoli consumi. Appare, inoltre, necessario evidenziare che nulla si riferisce in merito alle previsioni di riutilizzo delle acque meteoriche recuperate e ai relativi quantitativi, al fine di limitare l'approvvigionamento idrico da pozzo artesiano, anche alla luce del fatto che l'area in oggetto ricade in aree che il "Piano di Tutela delle Acque" approvato con D.C.R. n. 230 del 20/10/2019 (e successivo aggiornamento adottato dalla Regione Puglia con D.G.R. n. 1333 del 16/07/2019) sottopone al vincolo della "tutela quali-quantitativa".

13. Inserire al punto elenco 7 del par. 4 "**Considerazioni conclusive**" (pag. 68) tutte le matrici che saranno oggetto di monitoraggio secondo quanto indicato al punto 33 della presente valutazione tecnica.

RELAZIONE TECNICA ACQUE METEORICHE - REL3 IMP (rev. 0 maggio 2023)

14. Si chiede di eliminare dal documento ogni riferimento all'abrogato D. Lgs. n. 152/99 e al Piano Direttore a stralcio del PTA della Regione Puglia, riferendosi unicamente alla disciplina attualmente vigente in materia di gestione delle acque meteoriche.
15. In relazione a quanto dichiarato nella "Relazione Tecnica Acque Meteoriche", si chiede di specificare quale riutilizzo sia previsto per le acque di prima pioggia trattate e di specificare le dimensioni del serbatoio di back-up, in modo da dimostrare che queste siano sufficienti a garantirne il recupero.
16. Dalla consultazione della "Planimetria Raccolta e Trattamento Acque Meteoriche" (Tav. n. 003_Imp - rev. 0 maggio 2023), non è chiaro se le acque delle coperture siano recapitate direttamente nella fognatura bianca o nella vasca di prima pioggia. Risultano, inoltre, non individuati univocamente, tramite apposite sigle alfa-numeriche, i pozzetti di ispezione e campionamento delle acque di prima e seconda pioggia. Si chiede di integrare.
17. Vista l'assenza di trattamento delle acque di dilavamento successive a quelle di prima pioggia, si chiede di specificare, ai sensi del comma 4 dell'art. 10 del R.R. 26/2013, le prescrizioni dell'Ente Gestore delle rete consortile (Consorzio ASI) alle quale tali acque sono soggette.
18. Si chiede di specificare le modalità con cui si intendono gestire i reflui raccolti dai n. 2 pozzetti, presenti sul piazzale di nuova realizzazione, denominati "pozzetto di raccolta PERCOLATO" (Tav. n. 003_Imp).
19. Si chiede di identificare in planimetria Tav. n. 003_Imp i pozzetti da 1 mc ciascuno che saranno realizzati per la raccolta di eventuali liquidi sversati accidentalmente sotto tettoia.
20. Valutare la possibilità di procedere al riutilizzo delle acque dai coperti (ad. es. irrigazione, ecc.) qualora si reputi che le stesse abbiano una qualità tale da non richiedere il trattamento.

RELAZIONE TECNICA - Rel 1_Amb (rev. 0 giugno 2023)

21. In merito alle operazioni di recupero/smaltimento di cui si richiede l'autorizzazione, riportate in Tabella 1, si rileva che il proponente richiede per tutti i codici EER in elenco l'autorizzazione ad eseguire sugli stessi, oltre alle rispettive operazioni di recupero (R3/R4, R12/R13) anche operazioni di smaltimento (D13 e/o D15). Sul punto corre l'obbligo precisare che, ferma restando sempre la possibilità di avviare a smaltimento rifiuti in alcun modo idonei al recupero per cause imprevedibili ed eccezionali, gli indirizzi e le normative vigenti sono orientati verso la direzione del recupero in tutti i casi possibili; si ritiene pertanto, in tale ottica, che sia necessario distinguere nell'elenco i codici EER per i quali l'ipotesi dello smaltimento sia effettivamente

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Lecce

Servizio Territoriale

Via Miglietta, 2 73100 Lecce
Tel. 0832/1810018 Fax 0832/342579
PEC: dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



plausibile, prevedendo invece l'operazione di recupero in via esclusiva per tutti i rifiuti con tale destino ordinario (es. codice EER 200201, 200203, 200301, etc.).

22. Sebbene possa ritenersi accettabile una eventuale derogabilità delle quantità annue di rifiuti gestibili presso l'impianto per singolo codice EER, il quantitativo di stoccaggio istantaneo, la capacità massima giornaliera e quella annuale previsti per i rifiuti non pericolosi e per quelli pericolosi (dati riportati a pag. 4/53) non possono in alcun modo essere derogati; si chiede pertanto di inserire una dichiarazione all'interno del documento secondo cui tali quantitativi sono da intendersi fissi e inderogabili.
23. Con riferimento alla disciplina *end of waste*, il proponente dichiara che *"la società [...] applica la disciplina "End of Waste" alla sola "carta" secondo il DM 188/2020 (pag. 25/53)"*; tuttavia si rileva che il proponente intende eseguire sui rifiuti metalli ferrosi e non ferrosi (EER 150104, 160117, 160118, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 170407, 200140) l'operazione di recupero R4 – *riciclaggio/recupero dei metalli e dei componenti metallici*, oltre alle operazioni R12 e R13, e che tale trattamento esiterebbe nella produzione di ulteriori rifiuti, come riportato al par. 3.0 di pag. 20/53 (EER 191202, 191203).
- Sul punto occorre precisare che l'operazione R4 deve costituire fase finale del processo di recupero dei rottami metallici e come tale deve comportare, per il rifiuto trattato, la cessazione della qualifica di rifiuto ed esitare nella produzione di un "prodotto". Ogni altra operazione preliminare a tale fase conclusiva deve essere ricompresa nelle operazioni di recupero R12 (*"in mancanza di un altro codice [...] appropriato, [...] le operazioni preliminari precedenti al recupero incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento prima di una delle operazioni da R1 a R11"*).
24. In merito alla attività di riduzione volumetrica da effettuarsi con l'ausilio di un trituratore mobile, si chiede di specificare chiaramente i codici EER dei rifiuti che saranno sottoposti a tale trattamento, specificando la relativa operazione (R o D) di riferimento.
25. Rispetto alla quantificazione degli stoccaggi istantanei riportata in Tabella 2 e alle relative aree di stoccaggio rappresentate in Tav 4_Amb *"Planimetria di Progetto in Variante"*, alla quale il proponente rimanda per i dovuti dettagli progettuali, si chiede di chiarire le modalità di stoccaggio dei codici EER in ingresso per i quali si chiede congiuntamente l'autorizzazione al recupero (R3/R4, R12/R13) e allo smaltimento (D13-15), vista la necessità di mantenere separati tali depositi.
26. Nella suddetta Tav 4_Amb *"Planimetria di Progetto in Variante"* si riscontra la presenza di un'area posta sotto tettoia identificata dalla dicitura *"Deposito Tempor. EER 19.12.12"*; appare opportuno evidenziare che la gestione del suddetto rifiuto, prodotto dal trattamento meccanico dei rifiuti in ingresso, sarebbe gestito, per come dichiarato a pag. 20/53 della Rel 1_Amb *"Relazione Tecnica"*, in via ordinaria tramite l'operazione di smaltimento D15 (*deposito preliminare*) e non in deroga tramite l'istituto del deposito temporaneo. Si chiede pertanto di rendere coerenti le suddette informazioni definendo univocamente le modalità di gestione del rifiuto EER 191212. Si richiama, inoltre, quanto già riportato al precedente punto 3 del presente parere, circa la necessità di uniformare, tra SIA e *"Relazione tecnica"*, le principali tipologie di rifiuti prodotte dall'attività.
27. Visto quanto già rilevato al precedente punto 10, si chiede di aggiornare quanto dichiarato al par. 8.0 circa l'assenza di produzione di rifiuti di natura liquida.
28. Al par. 5.0 pag. 32/53 il proponente dichiara che, in merito al *"deposito temporaneo"* dei rifiuti prodotti, è prevista una specifica area, al di sotto di una tettoia ubicata nella parte d'impianto già attualmente autorizzata; si chiede di identificare tale area nella Tav 4_Amb *"Planimetria di Progetto in Variante"* e di specificare nel documento Rel 1_Amb *"Relazione Tecnica"*, a pag. 32/53, le principali tipologie di rifiuti prodotte dall'impianto che saranno gestite in deposito temporaneo nonché il relativo criterio gestionale che si intende adottare per l'avvio a recupero/smaltimento dei suddetti rifiuti (temporale o quantitativo ai sensi dell'art. 185-bis del TUA). Analogamente si chiede di revisionare quanto riportato al par. 8.0 dello stesso documento, nel passaggio in cui il proponente dichiara che le diverse frazioni dei rifiuti solidi prodotte dall'attività *"saranno provvisoriamente stoccate nell'apposita area destinata a "deposito temporaneo" e da qui, a colmamento, avviate in discarica"*, specificando invece che l'avvio a smaltimento/recupero sarà eseguito con cadenza trimestrale, qualora la modalità prescelta sia quella *"temporale"*, o quando il quantitativo in deposito raggiungerà complessivamente i



30 mc, di cui al massimo 10 mc di rifiuti pericolosi e comunque entro il limite massimo di un anno, qualora la modalità prescelta sia quella “quantitativa”.

29. In merito alla gestione delle **acque reflue prodotte** dall’impianto e a quanto riportato al par. 7.1 sezione “*Rete idrica e fognante*”, si chiede di integrare quanto ivi riportato circa l’allaccio alla pubblica rete dell’acquedotto per l’approvvigionamento idrico, con quanto dichiarato nell’elaborato REL3_IMP “*Relazione Tecnica Acque Meteoriche*” circa l’esistente allaccio alla rete consortile ASI per l’allontanamento delle acque nere.

PIANO DI MONITORAGGIO - Rel 3 Amb (rev. 0 giugno 2023)

Nel piano di monitoraggio, il proponente ha riportato la descrizione delle attività di monitoraggio che saranno svolte sull’impianto; dall’analisi dello stesso, si segnala la necessità di:

30. Come descritto al par. 3.1 e come prescritto all’art. 22 comma 3 lett. e) del TUA disciplinante i contenuti minimi del SIA (cfr. par. 2.5 delle LINEE GUIDA SNPA n. 28/2020), prevedere un **monitoraggio ante-operam** riferito al periodo di costruzione della parte in ampliamento, nell’ambito del quale saranno eseguite lavorazioni di scavo, realizzazione di fondazioni di nuovi edifici e loro successiva edificazione, installazione di impianti tecnologici, pavimentazione piazzali, sistemazione aree verdi, montaggio di macchinari e attrezzature. Le componenti da indagare e la durata del monitoraggio in fase di cantiere dovranno essere proporzionati alla natura, all’ubicazione, alle dimensioni del progetto e alla significatività dei suoi effetti sull’ambiente.
31. Inserire una numerazione progressiva per le tabelle, per facilitare la lettura.
32. Inserire una specifica sezione dedicata al monitoraggio dei **consumi di risorse** (ad es. acqua, energia, ecc.).
33. Sulla base anche di quanto dichiarato dallo stesso proponente al par. 4, pag. 6/18 (“*I comparti ambientali esaminati nel seguente Piano di Monitoraggio sono i seguenti: suolo, scarichi, atmosfera, rumore, rifiuti*”), inserire una specifica sezione dedicata al monitoraggio del **suolo** e degli **scarichi idrici** (questi riferiti sia all’impianto esistente sia a quello di nuova realizzazione).
34. Integrare la “*Planimetria allegata al Piano di Monitoraggio*” con i punti di prelievo degli scarichi idrici e del suolo.
35. Inserire, per tutte le componenti ambientali per cui siano previste attività di campionamento e analisi, le relative **modalità di campionamento** (ad es. per lo scarico delle acque di prima e seconda pioggia dovrà essere previsto il campionamento in corso di spandimento/dispersione), i **metodi di analisi** che saranno utilizzati facendo riferimento a metodi di analisi ufficiali.

Si chiede, inoltre, di integrare il Piano con informazioni e controlli sui presidi di monitoraggio e sistemi di trattamento; in particolare si chiede di revisionare il documento tenendo conto dei seguenti aspetti:

Nel paragrafo A. PIANO DI MONITORAGGIO ACQUE SOTTERRANEE:

36. Riportare le coordinate relative all’ubicazione del pozzo interno che si intende utilizzare per il monitoraggio del corpo idrico sotterraneo e fornire le seguenti informazioni: livello piezometrico e soggiacenza della falda, diametro della tubazione del pozzo, portata della pompa, volume e tempo medio di spurgo della colonna d’acqua, calcolo per il tempo medio di spurgo di una colonna d’acqua. Si precisa che lo spurgo e il campionamento del pozzo dovranno avvenire in conformità alle tecniche previste per il campionamento degli acquiferi (campionamento dinamico con pompe a bassa portata *low-flow*).
37. In relazione ai **parametri da monitorare**, si ritiene che possa essere eliminata la ricerca dei parametri indicatori dell’idoneità dell’acqua ad uso umano, di cui al D. Lgs. n. 31/2001. Resta inteso che, per i parametri previsti anche dalla tabella 2 Allegato V alla Parte Quarta del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i., dovrà essere mantenuta la ricerca (ad es. nitrati).
38. Prevedere una frequenza di monitoraggio **semestrale**, al fine di tenere conto degli andamenti stagionali della falda.
39. Il proponente prevede un monitoraggio del corpo idrico sotterraneo attraverso n. 1 pozzo esistente interno all’impianto. Dalla consultazione della documentazione presentata si rileva che il piano di monitoraggio non è sostenuto da uno studio sito-specifico. Si chiede, pertanto, di produrre un piano di monitoraggio delle acque sotterranee fondato su un adeguato modello idrogeologico teso alla comprensione delle locali caratteristiche idrogeologiche (successione idrogeologica, modalità di deflusso sotterraneo ecc.). Il piano di monitoraggio



dovrà assicurare la definizione delle caratteristiche locali dei corpi idrici sotterranei a monte e a valle idrogeologici rispetto al sito in osservazione, se opportuno, anche ricorrendo alla terebrazione di nuovi piezometri.

Nel paragrafo B. PIANO DI MONITORAGGIO ARIA:

- 40. In relazione alla proposta di monitoraggio delle **emissioni diffuse**, si chiede di specificare con quali modalità verrà eseguita tale attività.
- 41. In aggiunta al monitoraggio del Particolato Totale Sospeso (PTS), si chiede di monitorare anche le frazioni **PM₁₀** e **PM_{2,5}** con una frequenza annuale.

Nel paragrafo C. PIANO DI MONITORAGGIO RUMORI ed E. PIANO DI MONITORAGGIO RADIOMETRIA:

- 42. Si rimanda al contributo specialistico dell’U.O.S. Agenti Fisici del Dipartimento di Lecce prot. ARPA Puglia n. 10373 del 16/02/2024 (allegato 1).

Nel paragrafo D. PIANO DI MONITORAGGIO RIFIUTI:

- 43. Si chiede nuovamente di eliminare a pag. 12, il riferimento all’abrogato sistema di tracciabilità dei rifiuti SISTRI.
- 44. Prevedere per i **rifiuti in ingresso** con voce specchio (ad es. sui codici EER 030405, 110206, 160213*, 160214, 170411, 191207, 191212, 200135*), a campione e in fase di accettazione, almeno n. 3 caratterizzazioni analitiche all’anno che confermino o meno la non pericolosità del rifiuto accettato.
- 45. Prevedere un controllo periodico dello stato delle aree di stoccaggio (sia dei rifiuti in ingresso che di quelli prodotti) specificandone la frequenza e le modalità del controllo e di registrazione; a titolo esemplificativo, si riporta la seguente tabella:

Tabella xx - controlli visivi sulle aree di stoccaggio dei rifiuti in ingresso

Stoccaggio	Modalità di controllo stato stoccaggio	Frequenza controllo e registrazione dati	Modalità di registrazione
Aree di stoccaggio esterne (per rifiuti allo stato solido)	Controllo visivo	trimestrale	Registrazione trimestrale su registro di gestione interno
Aree di stoccaggio rifiuti allo stato liquido in contenitori stagni con bacino di contenimento	Controllo visivo della tenuta dei contenitori dei rifiuti e del bacino di contenimento	trimestrale	Registrazione trimestrale su registro di gestione interno

I controlli sui **rifiuti prodotti** dovranno includere anche la verifica della presenza di idonea cartellonistica riportante il codice EER, eventuali classi di pericolo e norme di comportamento e manipolazione, la verifica dell’integrità dei contenitori dedicati, i quantitativi in deposito, ecc.

Di tali attività ne sia data evidenza tramite registrazione delle verifiche eseguite, da effettuare con frequenza almeno mensile, secondo il seguente schema esemplificativo:

Tabella xx - controlli dei quantitativi in deposito temporaneo

Area di stoccaggio (denominazione)	Coordinate / ubicazione	Data del controllo	Codici EER presenti	Stato fisico dei singoli rifiuti	Fase di provenienza	Modalità di stoccaggio	Quantità presenti al momento del controllo (t o m3)

- 46. Per il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti, si chiede di specificare se l’azienda si avvale del **criterio quantitativo o temporale**, come richiesto anche al precedente punto 28.
- 47. Il proponente dovrà classificare ogni rifiuto all’atto della sua produzione e successivamente con una frequenza minima annuale (nel caso di una produzione continua e regolare) osservando quanto previsto dalle Linee Guida

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Lecce

Servizio Territoriale

Via Miglietta, 2 73100 Lecce
Tel. 0832/1810018 Fax 0832/342579
PEC: dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



SNPA sulla classificazione dei rifiuti (Delibera n. 105/2021). Si chiede al proponente di indicare per quali codici EER prodotti si prevede una caratterizzazione analitica e con quale frequenza.

In considerazione di quanto sopra rappresentato, nonché del parere specialistico allegato al presente, la scrivente Agenzia esprime valutazione tecnica negativa fino al superamento di tutte le criticità e carenze evidenziate. Si chiede al proponente di rispettare, nell’eventuale riscontro alla presente valutazione, il medesimo ordine numerico con cui le richieste sono state formulate, nonché di indicare paragrafo e pagina dell’elaborato di riferimento in cui le rettifiche/integrazioni sono state inserite.

Si rimette per il prosieguo.

Il Dirigente ambientale
dott. geol. Oronzo Simone

Il Direttore del DAP Lecce f.f.
dott. Antonio D’Angela

Il Gruppo di Lavoro
dott.ssa Greta E. Lezzi
dott.ssa Valeria Lezzi

Allegato 1: Contributo U.O.S. Agenti Fisici DAP LE (prot. ARPA Puglia n. 10373 del 16/02/2024)

Codice Titolario 2.2.3. - Supporto tecnico istruttorio in ambito PAUR - art. 27bis D.Lgs. 152/2006 e smi

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Lecce

Servizio Territoriale

Via Miglietta, 2 73100 Lecce
Tel. 0832/1810018 Fax 0832/342579
PEC: dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it